



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n	260	del	1 MAG.	2020

OGGETTO Rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento della sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia istituita presso l'ASST Gaetano Pini-CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 1 MAG. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali Dott.ssa Marilena Moretti

Parleua Mout

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

4





ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 260 del 11 MAG. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 -31/12/2023:
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso:

- che con deliberazione n. 284 del 06.08.2010 veniva approvata la convenzione triennale (con decorrenza A.A. 2010/2011) tra l'ex A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini (dall'01.01.2016 ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO) e l'Università degli Studi di Milano, di attivazione e funzionamento del Corso di Laurea in Fisioterapia, redatta secondo lo schema tipo di cui al Protocollo d'Intesa 18.01.2006 tra UNIMI e Regione Lombardia e rinnovata alla scadenza di ogni triennio, da ultimo, giusta deliberazione n. 129/2017 (scadenza A.A. 2018/2019);
- con nota PEC prot. n. 7257 del 05.07.2019, l'Università, nelle more della sottoscrizione di nuovo accordo, chiedeva la proroga della convenzione in scadenza, favorevolmente accolta dall'ASST che, con nota PEC prot. n. 7406 dell'11.07.2019, manifestava l'intenzione di continuare a mettere a disposizione del predetto Ateneo le proprie strutture per le attività di tirocinio nonché le risorse materiali ed umane per il completamento della formazione accademica e professionale degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia;
- che con nota PEC prot. n. 4006 del 10.03.2020, l'Università degli Studi di Milano comunicava il rinnovo della predetta convenzione da parte del Senato Accademico, dall'A.A.2019-2020 all'A.A. 2021/2022, trasmettendo relativo schema convenzionale e allegati A) e B) concernenti il personale, le strutture ed i servizi messi a disposizione da entrambe le parti per il funzionamento del Corso di Laurea in Fisioterapia;

Visti:

- l'art. 4 del D.M. 25/03/1998, il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;
- la DGR n. 825 del 25/10/2013 avente per oggetto: "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini":

Considerato:

- che è diretto interesse dell'Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale;
- che tale accordo consente all'Università di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, all'Azienda, di mantenere un rapporto scientifico costante con le istituzioni universitarie stesse;
- che con il convenzionamento di che trattasi, l'Azienda nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative annualmente riconosciuti dalla Regione, si impegna al mantenimento dei

4



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO



ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 260) del _.	1 1	MAG.	2020	
---	-----------------------	-----	------	------	--

requisiti generali e specifici, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture;

- che la convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione fino al termine dell'A.A.2021/2022;

Atteso, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia con l'Università degli Studi di Milano;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- di rinnovare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'attivazione e funzionamento, a fini didattici integrativi, della sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2. di mettere a disposizione della suddetto Corso di Laurea le strutture, i servizi e le risorse come meglio specificate nell'allegato A) della convenzione di che trattasi;
- di dare atto che la presente convenzione ha una validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione (fino al termine dell'A.A. 2021/2022), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott Natentino Colad)

DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE

SOCIO SANITARIO





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n	260 _{del}	1 1 MAG. 2020	
--	--------------------	---------------	--

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la	presente delibera	zione è pubblicata all'	albo pretorio i	nformatico di qu	ıest'Azienda
sul sito internet is	stituzionale, così d	ome previsto dall'art. 3	32, comma 1,	L. 69/2009,e d	dall'art. 8 del
D. Lgs.33/2013,	dal <u>14 MAG. 2</u>	<u>20 </u>	per quindici gio	orni consecutivi.	

La deliberazione si compone di n. 4 pagine e di n. 3 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali Il Funzionario addetto Mono Crombello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo Milano, lì _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali Il Funzionario addetto



	CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA	
	IN FISIOTERAPIA	
	TRA	
	L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158,	
	rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.5.1956,	
	domiciliato per la sua carica in Milano, via Festa del Perdono n. 7, 20122	
	Milano	
	(di seguito "Università")	
	E	
	l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano	
	Pini/CTO, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal	
	Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966,	
	domiciliato per la sua carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1, 20122	
	Milano	
	(di seguito "ASST Pini-CTO")	
and the second second second second second	- entrambe congiuntamente denominate "Parti" -	
	Art. 1	
	Ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto in data 18 gennaio 2006, tra	
	Regione Lombardia e Università ubicate in Lombardia, l'Università degli	
	Studi di Milano e l'ASST Pini-CTO, stipulano la seguente convenzione per	
	regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di	
	Laurea in Fisioterapia.	
	Art. 2	
	1. L'ASST Pini-CTO mette a disposizione, per il Corso di Laurea di cui	
	all'art. 1 proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee	

	per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le	
	risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche,	
	organizzative presso l'Azienda.	
	2. Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di	
	Laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:	
	a) Strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;	
	b) Strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;	
9530475	c) Personale assegnato alle attività formative.	
	3. Le strutture e le risorse complessivamente indicate agli allegati	
	elenchi e riconosciute idonee dalle Parti, verranno fornite in relazione	
	alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del	
	curriculum definito dall'Università.	
	4. Qualora le strutture e le risorse di cui agli elenchi allegati, non	
	assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative	
	necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti	
	definiti per il Corso di Laurea, l'ASST Pini-CTO d'intesa con il Collegio	
	Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Fisioterapia si	
	impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con	
	Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con	
***************************************	il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative.	
	5. In tale caso i rapporti convenzionali stipulati con altre istituzioni	
	sanitarie (sub-convenzioni) di cui al comma precedente dovranno	
	coerentemente fare riferimento alla presente convenzione; l'ASST	
	Pini-CTO invierà copia della sub-convenzione alla Direzione Legale e	
	Procedure Concorsuali Personale Dipendente - Settore Legale -	

	Ufficio Convenzioni Sanitarie - e-mail: convenzioni.sanitarie@unimi.it.
	6. L'ASST Pini-CTO si rende garante delle risorse formative così acquisite
	e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con
	convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente
	protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a
	destinazione riservata.
	Art. 3
	1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale
	tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del Corso di
	Laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le
	attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi,
	elencati in:
	a) personale docente;
	b) personale tecnico sanitario ed amministrativo;
	c) strutture e servizi.
	2. Le risorse e le strutture riportate agli elenchi a), b) e c) dell'Allegato
	B, concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici
	indicati per il Corso di Laurea.
	Art. 4
	1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'ASST Pini-
	CTO o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali,
	attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti
	articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque,
	annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale
	regionale.
1	

	Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di	
	cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato	
	adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di	
	revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.	
	3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il	
	mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di	
	sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di valutazione	
	del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).	
	Art. 5	
7.200	1. Il Coordinatore didattico di sezione che, compatibilmente con le	
	norme del Regolamento di Ateneo entra di diritto nel competente	
	organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto	
	attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti:	
	a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;	
	b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli	
	insegnamenti teorici e clinici;	
	c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative	
	professionalizzanti e di tirocinio;	
	d) propone le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli	
	obiettivi del progetto formativo;	
d11.0	e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;	
	f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle	
	stesse;	
	g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle	
	strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del	

	corso e ne cura la verifica.	
	2. Nello svolgimento dell'incarico, la responsabilità delle risorse	
	aziendali finalizzate al conseguimento dei risultati gestionali della	
	struttura formativa è attribuita al Coordinatore didattico di sezione.	
	3. Il Coordinatore didattico di sezione è nominato ogni tre anni dal	
	Collegio Didattico Interdipartimentale su proposta del Presidente e su	
	indicazione delle Amministrazioni delle Istituzioni accreditate.	
	Art. 6	
	Qualora il Coordinatore didattico di sezione venga chiamato, a norma	
	del Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-	
	organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito	
	per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo	
	giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.	
	Art. 7	
T- VICE (1971)	1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti	
	dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione	
	posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.	
	2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio Sanitario	
	Regionale è conseguente a specifico avviso annualmente predisposto	
	secondo le vigenti disposizioni normative dell'Università. L'ASST Pini-	
	CTO ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle	
	Convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla	
	osta del Direttore Generale/Legale Rappresentante della Istituzione	
	di dipendenza ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e	
	dall'art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 e s.m.i.	

- Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2. possono essere conferiti a dipendenti del S.S.R. in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del Corso di Laurea.
 Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici
- 4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato, allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea in possesso dei requisiti predetti.
- 5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente lo specifico Corso di Laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta dei tutor avviene su proposta del Coordinatore didattico di sezione, nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor / studenti definito nello specifico allegato dei requisiti. Al tutor professionale ai sensi

dell'art. 9 comma 2° del Regolamento didattico del corso di laurea,
vengono assegnati non oltre 15 studenti.
6. Le Parti convengono che qualora al tutor di sezione vengano
assegnati ulteriori incarichi o attività di natura didattico-
organizzativa, tali incombenze possano essere svolte per tutta la
 durata dell'incarico.
7. L'impegno orario relativo all'incarico di tutore professionale rientra
nell'orario di lavoro contrattuale.
8. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di
tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente il Corso di
Laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti
rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta
degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Coordinatore
didattico di sezione nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta
in volta, nell'ambito della programmazione del competente
organismo didattico. Ad ogni assistente di tirocinio non possono
essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti (art. 10
comma 3° del regolamento didattico del corso di studio).
9. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può
essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente,
purché detta attività sia approvata dalla competente autorità
accademica.
Art. 8
1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla
normativa universitaria.

2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa
 contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R.
30.6.1965 n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità
 civile verso terzi. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando
 la segnalazione al tutor dell'Azienda convenzionata (assistente al
 tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro alla Direzione Sicurezza,
Sostenibilità e Ambiente dell'Università secondo le procedure
pubblicate sul sito web dell'Ateneo e-mail:
infortuni.studenti@unimi.it.
3. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che
didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di
personale amministrativo destinato dall'ASST Pini-CTO.
 4. L'ASST Pini-CTO è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli
studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale
dipendente, (quali il servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).
5. L'idoneità alla mansione specifica prevista dal D.Lgs. 81/2008
inerente il Corso di Laurea viene certificata dall'ASST Pini-CTO entro
il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione e, comunque,
prima dell'inizio del tirocinio e deve essere verificata annualmente
con la consulenza eventuale di esperti. L'ASST Pini-CTO si impegna a
trasmettere al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale
copia dei giudizi di idoneità.
 6. La sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. sopra citato è garantita
dall'ASST Pini-CTO presso la quale gli studenti sono assegnati
dall'Università per lo svolgimento del loro curriculum di studi. I

referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario
devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso
l'ASST di riferimento.
7. L'ASST, nella sua veste di Ente Convenzionato con l'Università,
garantisce agli studenti, sulla base delle risultanze della valutazione
dei rischi, le misure generali e specifiche per la protezione della
salute dei soggetti indicati, nonché gli ulteriori adempimenti che la
legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela
della salute prevede, esclusivamente per le attività svolte nei suoi
locali e spazi. A fronte degli adempimenti realizzati dall'ASST,
l'Università garantisce una compartecipazione agli oneri economici
che ne scaturiscono, nella misura stabilita dai due enti con specifico
accordo.
8. Con riferimento alla formazione generale sulla salute e sicurezza del
lavoro l'Università assume l'impegno di erogarla in proprio.
9. Gli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei
regolamenti in materia, emanati dall'ASST.
10. Le Parti garantiscono la reciproca comunicazione delle necessarie
informazioni.
11. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo
dell'Università e dell'ASST. Il cartellino identificativo è corredato
della foto dello studente.
Art. 9
1. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali
degli studenti ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-

11		formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i	e e
		suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.	
		30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, e dal	
		Regolamento U.E. n. 679/2016.	
	2.	I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente	
		informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo	
		svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo	
		da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia ivi	
		compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni	
		inerenti le attività pratiche svolte dagli studenti nell'ambito del	
		proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai tutor in merito a	
		tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria,	
		dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi	
		giustificativi, ecc.	
	3.	Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a	
		raccogliere e a trattare i dati degli studenti ai fini dell'esecuzione	
		delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e	
		alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale	
		specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è	
		limitata a quanto strettamente necessario per la corretta	
		esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee	
		a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.	
	4.	Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati	
- Lighting and the second of t		relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei	
		pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed	

entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla
legge.
 5. In particolare, l'ASST è da considerarsi Titolare del trattamento dei
dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza
 sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro
confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria).
6. L'ASST si impegna a nominare gli studenti che svolgono le attività
 professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al
trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato
 Regolamento U.E Gli studenti potranno accedere solo ai dati
personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente
necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del
proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi
produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a
conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.
7. I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per
quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o
automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo
da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli
 interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di
protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento
 U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali.
8. L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla
stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

	http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm: Informativa per l'Azienda
	in convenzione e Informativa utenti della Segreterie Studenti
	(quest'ultima per gli studenti).
	9. L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate
	dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito
	all'indirizzo www.asst-pini-cto.it ai sensi degli artt. 13 e ss. del
	Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate
	congiuntamente alle informative rese dall'Università,
	"Informative").
	.O. Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione,
	qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e
	verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge
	sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste
	provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o
	dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della
	presente convenzione.
1	1. Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali
	richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne,
	restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del
	presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi
	del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la
	richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del
	trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati
	che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati
	nelle rispettive Informative.

	12. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le
	informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al
	fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il
	termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla
	Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della
	Protezione dei Dati.
	13. Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach
	secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso,
	ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e
	senza ritardo ogni eventuale violazione.
	14. Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari
	è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa
	rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento
	dannoso.
	15. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il
	contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella
	presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26,
	comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.
	16. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente
	accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la
The state of the s	normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per
	quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa
	italiana e comunitaria applicabile in materia.
	Art. 10
	L'ASST s'impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei Corsi di

	Laurea, la frequenza alle attività di formazione continua progettate a
	supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A
	detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente dalle
	Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli
	standard dei requisiti.
	Art. 11
	1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione
	della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli
	obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in
	situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei
	documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o
	allegati alla presente convenzione sono parte integrante della
	convenzione stessa.
	2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa
	vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e
	dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
	3. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai
	commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del
	rapporto convenzionale.
	Art. 12
l	L'ASST in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione,
r	nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a
(definire le quote da riservare a:
ā	a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai
	fini della presente convenzione;

 b) spese per attività di docenza;	
 c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;	
d) attrezzature didattiche e arredi;	
e) provvidenze e servizi per gli studenti;	
f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.	
 Art. 13	
La presente convenzione di durata triennale decorre dalla data di	
sottoscrizione con scadenza al termine dell'a.a. 2021/2022. Al fine di	
consentire il regolare svolgimento delle attività previste per il	
 funzionamento del Corso di Laurea, le Parti concordano che gli effetti	
della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione di una	
nuova convenzione. La stessa è rinnovata su espressa volontà delle	
Parti.	
Art. 14	
Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere	
 apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno	
parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Art. 15	
La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata	
 digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione	
digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a	
cura e a spese dell'ASST, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista	
dalla normativa vigente.	
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai	
sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	

Art. 16	
A tutti i fini di questa convenzione le Parti eleggono a domicilio le	
rispettive sedi istituzionali.	
Milano,	
 PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	
IL RETTORE	
Prof. Elio Franzini	
 PER L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO	
 GAETANO PINI/CTO	
IL DIRETTORE GENERALE	
Dott. Francesco Laurelli	
 Allegati: Allegato A - Allegato B	

ALLEGATO "A"

					ALLEGATO "A"	- A
CORSO DI LAURE	CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA	-				ASST CENTRO
Strutture e risorse poste a disposizione	oste a disposizione					SPECIALISTICO
dall'Istituzione Sanita	dall'Istituzione Sanitaria (art. 2 della convenzione)	nzione)			sezione:	ORTOPEDICO
Triennio dall' AA.						I KAUMA I OLOGICO
			stud	studenti iscritti:	1° anno	
					2° anno	n
					3° anno	n. 5
					Studenti	
					Ripetenti e	n.
					Furoi corso	
				1 of 163	Tot.	n
			standard	esistente	mancante	note
REQUISITI GENERALI						
Lettera a) Strutture per l'insegnamento	er l'insegnamento					
Teorico e/o Tecnico						
AULE	aula 1° anno		mq 1,75/stud	×		
	arredo		lavagna fissa	×		
			lavagna fogli mobili	×		
			lavagna luminosa	×		
			videoproiettore	×		
			schermo fisso murale	×		
	aula 2° anno		mq 1,75/stud	×		
	arredo		lavagna fissa	×		
			lavagna fogli mobili	×		
			lavagna luminosa	×		
			videoproiettore	×		
			schermo fisso murale	×		
	aula 3° anno		mq 1,75/stud	×		
	arredo		lavagna fissa	×		
			lavagna fogli mobili	×		

×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					×	×	×	
lavagna luminosa	videoproiettore	schermo fisso murale	III retazione atta programm. didattica	0,20 PC/stud		1 per Coordinatore	1/3 tutor	1/5 PC	di cui 1 colori, 1 form.A3	2	disponibilità d'uso	mq 0,40/stud	In retazione atta programm. didattica	1 adulto	1 per rianimazione	1 neonato- neonato rianimazione			disponibilità	disponibilità	disponibilità							
			aula informatica			PC		stampanti		fotocopiatrici	masterizzatore CD	scanner	fotocamera digitale	registratore audio	televisore	videoregistratore	proiettore DIA			modelli anatomici					testi	riviste nazionali	riviste internazionali	
			.0		The second secon	APPARECCHIATURE						51	-		_			SALE STUDIO	/LABORATORI	_			BIBLIOTECA	SALA LETTURA				



															e e e e e e e e e e e e e e e e e e e												,		5
																							×	×	×	×			
×		×	×	×		×	×	×	×		>	< >	<						×	×	×	×					×	×	
possibilità di prestito	possibilità di riproduzione	lotostatica	disponibilità	disponibilità d'uso	_	capienza adeguata al numero	_	disponibilità d'uso	-	-	ma 0.20/stild	ma 0.40/stud	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																
																			Ortopedia	Neurologia	Riabilitazione	Reumatologia	Neuropsichiatria	Geriatria	Chirurgia generale	Chirurgia specialistica	Medicina Generale	Medicina specialistica	
		in the state of th	ricerca su bancne dati	SBBL	coordinatore di sezione	tutor	segreteria								er le attività	lizzanti e di			UU.00. di degenza:										
					UFFICI			SALA RIUNIONI	SUSSIDI DIDATTICI,	ZONA RISTORO ATTREZZATA	SERVIZI IGIENICI	SPOGLIATOI		REQUISITI SPECIFICI	Lettera b) Strutture per le attività	formative professionalizzanti e di	tirocinio	STRUTTURE PER TIROCINIO											

Dipartimento materno-infantile Dipartimento materno-infantile
I riabilitativo I riabilitativo recupero e rieducazione di gruppo, con attrezzatt specifiche per patologia piscine rianimazione e/o pneumologia per immagini, ecografia, a riabilitativa rimazione studenti rimazione studenti serapista disponibilità d'uso
Dipartimento materno-infantile Day Hospital riabilitativo Consulenza recupero e rieducazione funzionale Cardiologia e/o pneumologia Diagnostica per immagini, ecografia, TAC Istativi utenza Bilitative azione attività riabilitativa azione attività riabilitativa oersonale sonale Fisioterapista verifiche formative di sezione di sezione
Servizi: Servizi: Servizi: Tipologia prestazioni rie Tipologia brestazioni rie Tipologia brestazioni rie Tipologia bisogni riabii Dotazione quanti/qual Organizzazione UO Metodologie e pianific Formazione continua F Partecipazione del per Partecipazione del per Partecipazione del per Partecipazione per Spogliatoi femmine Spogliatoi femmine Spogliatoi femmine Spogliatoi femmine Spogliatoi femmine Spogliatoi femmine Spogliatoi asschi Spogliatoi asschi Spogliatoi del attiviti PERSONALE PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE

4/5 C+dox+:	N	
assistenti tirocinio	Dersonale segreteria	31 1313 1835 D

Milano,....

per la Istituzione Sanitaria il Direttore Generale

per l'Università degli Studi di Milano Il Rettore ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/OTO
Presidio Via Isocrate - Tel. 02.582861
Doft. Lorenzo Panella
(Medicina Fisica e Riabilitaziona)
C.F. P N LL N Z 5 7 S 2 3 A 8 5 9 G



CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA c/o L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO

Personale, strutture e servizi poste a disposizione dell'Università (art. 3 della convenzione attuativa)

REQUISITI SPECIFICI

Lettera a): Personale docente universitario afferente ai seguenti Dipartimenti:

- 1. Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale
- 2. Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti
- 3. Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche
- 4. Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco"
- 5. Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute
- 6. Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
- 7. Dipartimento di Scienze della Salute
- 8. Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia

Allegato b)	personale	tecnico	sanitario	ed	amministrativ	/0
	111111111111111111111111111111111111111	///////////////////////////////////////				

REQUISITI GENERALI

Allegato c) Strutture e Servizi	
///////////////////////////////////////	
ISTITUZIONE SANITARIA Il Direttore Generale	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Il Rettore

Pagina 1 DiKe Versione 5.5.0 - Data: 14.05.2020 13:50:14 - Esito Firme Nome File Esito Verifica Verifica Algoritmo Digest
Convenzione CdL in Fisioterapia.pdf.p7m
Certificato di CA non trovato
(Firme totali apposte: 1)
SHA-256

FRANCESCO LAURELLI TINIT-LRLFNC66B22F205Z NON PRESENTE

Organizzazione

Cod. Fiscale

Firmatario